



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 1605 del 06/07/2020

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO EDILIZIO DEL MERCATO COPERTO IN PIAZZA CAVOUR- REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (CUP C65D19000220004) - SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 383 in data 30/10/2019, con cui è stato adottato, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, il Programma triennale dei lavori pubblici 2020–2021–2022 e l'Elenco annuale dei lavori da eseguirsi nel corso dell'anno 2020, che ribadisce al punto 1026 la previsione del suddetto intervento;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 514 del 18.12.2019, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei Lavori di “riqualificazione e restauro del complesso edilizio del mercato coperto in Piazza Cavour- realizzazione nuovi uffici dell'Amministrazione comunale”, dell'importo complessivo di € 1.720.000,00, di cui € 1.335.000,00 per lavori inclusi € 100.000,00 per oneri per la sicurezza in appalto, definiti privi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, il cui responsabile unico del procedimento è l'ing. Valter Casadio;

Verificata la sussistenza dei seguenti presupposti obbligatori di cui all'art. 91, comma 3, del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio del Comune di Forlì, nel prosieguo Codice III, per il ricorso a professionalità esterna, mediante appalto di servizio tecnico di architettura e ingegneria di cui all'art. 3, comma 1, lettera vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016:

- *carezza in organico di personale tecnico;*
- *lavori di speciale complessità;*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, comma 2, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, trattasi di incarico riferito ad attività istituzionali di questa Amministrazione comunale ed, in particolare, alla voce 1026 del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale;

Visto lo schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, quale capitolato speciale descrittivo e prestazionale regolante il servizio, che individua le seguenti opere a cui appartiene l'intervento oggetto dell'incarico, ai sensi della tabella Z-1 del Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016, con corrispondenti classi e categorie di cui alla precedente disposizione tariffaria di cui alla Legge n. 143/1949:

Categoria e ID Opere D.M. 17.6.2016	Corrispondenza classe e categoria Legge n. 143/1949	Importo
EDILIZIA	E.22	€ 600.000,00
STRUTTURE	S.04	€ 900.000,00
IMPIANTI MECCANICI	IA.02	€ 450.000,00
IMPIANTI ELETTRICI	IA.04	€ 450.000,00
Totale		€ 2.400.000,00

Accertato che il calcolo del compenso, anch'esso allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è stato elaborato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando i criteri e le tabelle dei corrispettivi approvati con il sopra citato Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016;

Considerato che sulla base del suddetto calcolo l'importo del compenso da porre a base della procedura di affidamento ammonta ad € 60.467,19, oltre Cassa di Previdenza e Assistenza e I.V.A. nelle misure di legge per un totale pari a € 76.720,77, e che non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto non sono necessari dispositivi di sicurezza connessi a rischi interferenziali ulteriori rispetto a quelli propri dell'attività, di natura intellettuale, dell'incaricato della verifica finalizzata alla validazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento;

Accertato che per il suddetto servizio non esiste un interesse transfrontaliero certo, in considerazione della tenuità del relativo importo, nettamente inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, e del luogo di prevalente esecuzione;

Viste le Linee guida dell'A.N.AC. n. 1 del 14.9.2016, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15.05.2019, nonché le Linee guida n. 4 del 26.10.2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10.7.2019;

Visto il bando tipo dell'A.N.AC. n. 3, e la relativa nota illustrativa, approvato con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 723 del 31.7.2018, vincolante solo per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 100.000 euro mediante procedura aperta;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto in oggetto verrà affidato:

- a) senza suddivisione in lotti funzionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto che trattasi della verifica di un progetto unitario;
- b) senza suddivisione in lotti prestazionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto che le prestazioni di cui si compone sono tra loro omogenee, appartenendo ad un'unica specializzazione;

Ritenuto, in qualità di Dirigente responsabile del procedimento di spesa ed ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, come consentito dall'art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi della gara pubblica, in quanto è necessario procedere con l'approvazione del progetto definitivo in tempi brevi per poter effettuare i lavori entro le tempistiche previste dall'Amministrazione;
- che, comunque, si procederà ad attuare il principio della concorsualità, in attuazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 54 del Codice III, con invito alla gara informale esteso ad un numero di operatori economici compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di otto, individuati con proprio atto nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, sulla base di

indagine di mercato; l'indagine di mercato verrà esperita mediante avviso pubblicato sul profilo di committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti e, nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore al massimo previsto, gli operatori economici da invitare verranno selezionati mediante sorteggio pubblico, indicando la data ed il luogo di espletamento del sorteggio ed adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016; nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia inferiore al minimo previsto, ci si riserva la facoltà di integrazione dell'elenco degli operatori economici da invitare; riguardo il principio di rotazione nella scelta dell'affidatario, il cui rispetto sarà attestato dal sottoscritto dirigente responsabile del procedimento di spesa in atto propedeutico alla gara, ci si atterrà alle indicazioni contenute al paragrafo 3 "Principi comuni" delle Linee guida dell'A.N.AC. n. 4 del 26.10.2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10.7.2019, nonché all'art. 16 "Principio di rotazione" dell'allegato A alla determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019; posto che lo Studio associato Lombardi Spazzoli Paglionico, con sede a Forlì, in Via Copernico, n. 99, risulta affidatario dell'incarico immediatamente precedente, aggiudicato dal Comune di Forlì nello stesso settore e riconducibile alla medesima fascia di valore economico rispetto a quello da affidare, non è ammissibile l'eventuale manifestazione di interesse da parte del predetto Studio e, se presentata, non verrà presa in considerazione ai fini dell'eventuale sorteggio, né dell'invito alla gara ufficiosa; posto che le seguenti ditte: Cogest srl di Forlì, Libra Ravenna srl di Ravenna e Progra srl di Ravenna risultano aver preso parte all'ultimo sondaggio nello stesso settore e riconducibile alla medesima fascia di valore economico rispetto a quello da affidare, non sono ammissibili le eventuali manifestazioni di interesse da parte delle predette società e, se presentate, non verranno prese in considerazione ai fini dell'eventuale sorteggio, né dell'invito alla gara ufficiosa;

– di individuare le seguenti tipologie di:

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:

- soggetti rientranti in una delle categorie previste dall'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, ossia alternativamente:

A) organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e del Regolamento CE n. 765/2008, ossia organismi di ispezione di tipo A e di tipo C;

B) soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, integrato come previsto dal bando tipo dell'A.N.AC. n. 3, approvato con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 723 del 31.7.2018, ossia:

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;

b. società di professionisti;

c. società di ingegneria;

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti (ora da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8) stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista e i GEIE;

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 81/2017;

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della Legge n.

81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto compatibili;

è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti;

i soggetti di cui alla presente lett. B) devono essere dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34 "Servizi d'ingegneria", certificato da organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008;

- di richiedere all'affidatario il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di escludere gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- di richiedere che i concorrenti e gli esecutori dell'incarico da affidare non abbiano partecipato, direttamente o indirettamente, alla redazione della progettazione dei lavori in oggetto, in qualsiasi suo livello, ai sensi dell'art. 26, comma 7 del Codice;
- di definire, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti criteri di selezione dell'affidatario, contemperando la possibilità di massima partecipazione in ossequio ai principi di proporzionalità e concorrenza:

REQUISITI DI IDONEITA':

- possesso della qualifica professionale di architetto o ingegnere; il requisito potrà essere soddisfatto dal professionista concorrente o da professionista in organico alla struttura del concorrente in qualità di dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, socio o consulente;
- abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione al relativo albo professionale previsto dai rispettivi ordinamenti in riferimento a ciascun esecutore dell'incarico;
- per i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale n. 263/2016 e cioè:
- nel caso di professionisti singoli o associati: laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività oggetto del contratto, oppure diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia del servizio da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali, nonché abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione al relativo albo professionale previsto dai rispettivi ordinamenti;
- nel caso di società di professionisti: organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- nel caso di società di ingegneria: direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 263/2016; organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (formati da non meno di 3 consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura) e di GEIE: requisiti di cui ai due precedenti alinea in capo ai consorziati o ai partecipanti al GEIE.

- il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- per tutte le tipologie di società e per i consorzi, iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA, per un'attività coerente alla tipologia di incarico da conferire;
- il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:

- Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a € 500.000,00

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:

- Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di spedizione della lettera di invito, di servizi “di punta” di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID relative al servizio da affidare, due servizi per lavori analoghi a quelli oggetto dell'affidamento, di importo ciascuno almeno pari al 50% del valore di ogni categoria e ID;
- Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016);
- I servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di spedizione della lettera di invito, ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. L'aggiudicazione è subordinata alla produzione da parte del miglior offerente, entro il termine stabilito dalla stazione appaltante, dei certificati o altra documentazione ritenuta equivalente da questa Amministrazione Comunale comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. Qualora i servizi siano stati espletati in Raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente;
- Per quanto riguarda la valutazione delle categorie e ID di opere si fa riferimento alla suddivisione prevista dal D.M. 17.6.2016, incluse le corrispondenze indicate nella relativa tavola Z-1 per le prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del predetto D.M., il tutto come previsto dalle Linee guida dell'A.N.AC. n. 1. In relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle previgenti, in caso di incertezze nella comparazione, prevale, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta;
- In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica e professionale devono essere posseduti in misura superiore dal capogruppo, mentre la restante quota deve essere posseduta dai mandanti cumulativamente, fermo restando il divieto di frazionamento del singolo servizio di ogni coppia di servizi di punta, relativa ad una specifica categoria e ID;
- Trattandosi di contratto concernente i beni culturali tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89

del Codice, salvo il caso di cui all'art. 110, commi 4 e 6, del Codice relativo a concordato preventivo;

Ritenuto, altresì, in riferimento a quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, di procedere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con le modalità di cui all'allegato 2 “Elementi di valutazione e modalità di presentazione dell’offerta per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, parte integrante e sostanziale del presente atto, in base agli elementi di valutazione di seguito elencati, con i rispettivi pesi massimi, complessivamente pari a 100 e con punteggio per l'elemento economico contenuto entro il limite massimo di punti 30:

ELEMENTI QUANTITATIVI PUNTEGGIO MAX 30					
1.	Elemento quantitativo				
	1.1.	Prezzo	Max punti 30	Max punti 30	
ELEMENTI QUALITATIVI DISCREZIONALI PUNTEGGIO MAX 70					
2.	Elementi qualitativi				
	2.1	Professionalità ed adeguatezza dell’offerta Il Concorrente dovrà produrre idonea documentazione tecnica illustrativa di n. 3 servizi analoghi di verifica di progettazione (indicando il committente, importo, categorie, oggetto, data di affidamento, durata, etc.) svolti e completati, relativi ad interventi ritenuti dal Concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra quelli qualificabili come affini a quello oggetto del presente affidamento, secondo le tariffe professionali.	Max punti 30	Max punti 70	
	2.2	Caratteristiche metodologiche dell’offerta Il Concorrente dovrà illustrare in una Relazione metodologica le modalità di svolgimento proposte per la realizzazione delle attività inerenti alle prestazioni oggetto di incarico indicando:	Max punti 40		
		2.2.1 Metodologia tecnica ed organizzativa proposta per la realizzazione delle attività di verifica da svolgere Il Concorrente dovrà specificare le tipologie dei controlli ed il grado di approfondimento, le modalità di emissione delle risultanze e delle osservazioni, la modalità di interfaccia con i progettisti, di coordinamento e informazione con la S.A. e con il Responsabile del procedimento, il riscontro alle controdeduzioni, le modalità di individuazione e gestione delle criticità, le modalità di reporting intermedi e finali.	Max punti 20		
		2.2.2 Professionalità del gruppo di lavoro coinvolto Il Concorrente dovrà descrivere le risorse umane che impiegherà nello svolgimento dell’incarico, con indicazione dei ruoli, identificando la figura di un referente. Di ogni componente del gruppo dovranno essere forniti i curricula..	Max punti 20		
				100	

con la precisazione che il prezzo deve essere espresso con il criterio del ribasso unico percentuale sull'importo del servizio posto a base di gara;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti, tenente conto della Cassa Previdenza e Assistenza e I.V.A. nelle misure di legge, derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica:

- secondo semestre 2020 € 38.000,00
- primo semestre 2021 € 38.720,77

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati i principi di economicità del procedimento, di snellezza operativa e di concorrenza di cui all'art. 2, commi 3 e 4, del Codice III;

Richiamate:

- per quanto compatibile con il sopravvenuto D.Lgs. n. 56/2017, la determinazione del Dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport n. 2742 del 30.12.2016, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – indirizzi interpretativi ed applicativi”;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019, come modificata con determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale n. 2520 del 30.09.2019, con la quale, nelle more della revisione del Codice III, si è dettata disciplina regolante aspetti operativi connessi all'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale, che definisce le competenze dei dirigenti;

Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 26.7.2018, come adeguato con decreto del Sindaco n. 14 del 24.5.2019, con cui si è attribuito al sottoscritto Dirigente l'incarico di direzione del Servizio Edifici Pubblici;

DETERMINA

- 1) Di attestare, ai sensi dell'art. 91, comma 3, del Codice III, che per lo svolgimento del servizio tecnico di architettura e ingegneria inerente i lavori di “riqualificazione e restauro del complesso edilizio del mercato coperto in Piazza Cavour - realizzazione nuovi uffici dell'Amministrazione comunale” relativo al servizio di verifica finalizzata alla validazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, sussistono i presupposti di seguito indicati per il ricorso a professionalità esterne:
 - *lavori di speciale complessità;*
 - *lavori di rilevanza architettonica o ambientale;*
- 2) Di dare atto che il servizio rientra nel settore dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la verifica della progettazione;
- 3) Di approvare lo schema di contratto e il prospetto di calcolo dell'onorario, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, quale capitolato speciale descrittivo e prestazionale regolante lo svolgimento del servizio;

4) Di attestare, in attuazione di quanto indicato nella circolare della Direzione Operativa protocollo speciale n. 19 del 29.2.2008 e nella circolare della Direzione Operativa in data 19.2.2009:

- l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare il servizio, in quanto mancano, in particolare, strutture e apparati preordinati al suo espletamento, che siano in possesso di certificazione per la verifica di progetti architettonici;
- che l'oggetto dell'incarico è pertinente ai fini perseguiti e perseguibili dell'ente;
- che l'oggetto dell'incarico non è generico o indeterminato;
- che l'incarico non implica svolgimento di attività continuativa, ma specifiche problematiche individuate nell'atto di incarico;
- il rispetto dei criteri di selezione del soggetto incaricato secondo la disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016, dal Codice III, in quanto compatibile con il predetto Decreto, e dalla determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019, come modificata con determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale n. 2520 del 30.09.2019;
- che il corrispettivo è stato determinato assumendo quale base di riferimento i criteri e le tabelle dei corrispettivi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016, richiamato in premessa, in vista dell'esecuzione di prestazioni obbligatorie per legge; l'erogazione del corrispettivo è subordinata alla valutazione della regolare esecuzione di tali prestazioni;

5) di disporre, in relazione alle attribuzioni demandate dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla base di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016:

- di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio di importo pari ad € 60.467,19 e quindi superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, come consentito dall'art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di procedere ad attuare il principio della concorsualità, in attuazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 54 del Codice III, con invito alla gara informale esteso ad un numero di operatori economici compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di otto, individuati con proprio atto nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, sulla base di indagine di mercato; l'indagine di mercato verrà esperita mediante avviso pubblicato sul profilo di committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti e, nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore al massimo previsto, gli operatori economici da invitare verranno selezionati mediante sorteggio pubblico, indicando la data ed il luogo di espletamento del sorteggio ed adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016; nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia inferiore al minimo previsto, ci si riserva la facoltà di integrazione dell'elenco degli operatori economici da invitare; riguardo il principio di rotazione nella scelta dell'affidatario, il cui rispetto sarà attestato dal sottoscritto dirigente responsabile del procedimento di spesa in atto propedeutico alla gara, ci si atterrà alle indicazioni contenute al paragrafo 3 "Principi comuni" delle Linee guida dell'A.N.AC. n. 4 del 26.10.2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10.7.2019, nonché all'art. 16 "Principio di rotazione" dell'allegato A alla determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019; posto che lo Studio associato Lombardi Spazzoli Paglionico, con sede a Forlì, in Via Copernico, n. 99, risulta affidatario dell'incarico immediatamente precedente, aggiudicato dal Comune di Forlì nello

stesso settore e riconducibile alla medesima fascia di valore economico rispetto a quello da affidare, non è ammissibile l'eventuale manifestazione di interesse da parte del predetto Studio e, se presentata, non verrà presa in considerazione ai fini dell'eventuale sorteggio, né dell'invito alla gara ufficiosa; posto che le seguenti ditte: Cogest srl di Forlì, Libra Ravenna srl di Ravenna e Progra srl di Ravenna risultano aver preso parte all'ultimo sondaggio nello stesso settore e riconducibile alla medesima fascia di valore economico rispetto a quello da affidare, non sono ammissibili le eventuali manifestazioni di interesse da parte delle predette società e, se presentate, non verranno prese in considerazione ai fini dell'eventuale sorteggio, né dell'invito alla gara ufficiosa;

- di individuare le seguenti tipologie di:

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:

- soggetti rientranti in una delle categorie previste dall'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, ossia alternativamente:
 - A) organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e del Regolamento CE n. 765/2008, ossia organismi di ispezione di tipo A e di tipo C;
 - B) soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, integrato come previsto dal bando tipo dell'A.N.AC. n. 3, approvato con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 723 del 31.7.2018, ossia:
 - a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
 - b. società di professionisti;
 - c. società di ingegneria;
 - d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti (ora da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8) stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
 - f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista e i GEIE;
 - g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 81/2017;
 - h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto compatibili;
- è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti;
- i soggetti di cui alla presente lett. B) devono essere dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34 "Servizi d'ingegneria", certificato da organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008;
- di richiedere all'affidatario il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di escludere gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
- di definire, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti criteri di selezione dell'affidatario, temperando la possibilità di massima partecipazione in ossequio ai principi di proporzionalità e concorrenza:

REQUISITI DI IDONEITA':

- possesso della qualifica professionale di architetto o ingegnere; il requisito potrà essere soddisfatto dal professionista concorrente o da professionista in organico alla struttura del concorrente in qualità di dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, socio o consulente;
- abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione al relativo albo professionale

- previsto dai rispettivi ordinamenti in riferimento a ciascun esecutore dell'incarico;
- per i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale n. 263/2016 e cioè:
 - nel caso di professionisti singoli o associati: laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività oggetto del contratto, oppure diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia del servizio da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali, nonché abilitazione all'esercizio della professione con iscrizione al relativo albo professionale previsto dai rispettivi ordinamenti;
 - nel caso di società di professionisti: organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
 - nel caso di società di ingegneria: direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 263/2016; organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
 - nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (formati da non meno di 3 consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura) e di GEIE: requisiti di cui ai due precedenti alinea in capo ai consorziati o ai partecipanti al GEIE.
 - il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
 - per tutte le tipologie di società e per i consorzi, iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA, per un'attività coerente alla tipologia di incarico da conferire.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:

- Possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a € 500.000,00 .

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:

- Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di spedizione della lettera di invito, di servizi "di punta" di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID relative al servizio da affidare, due servizi per lavori analoghi a quelli oggetto dell'affidamento, di importo ciascuno almeno pari al 50% del valore di ogni categoria e ID;
- Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della

società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016);

- I servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di spedizione della lettera di invito, ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. L'aggiudicazione è subordinata alla produzione da parte del miglior offerente, entro il termine stabilito dalla stazione appaltante, dei certificati o altra documentazione ritenuta equivalente da questa Amministrazione Comunale comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti. Qualora i servizi siano stati espletati in Raggruppamento con altri soggetti, saranno valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente;
- Per quanto riguarda la valutazione delle categorie e ID di opere si fa riferimento alla suddivisione prevista dal D.M. 17.6.2016, incluse le corrispondenze indicate nella relativa tavola Z-1 per le prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del predetto D.M., il tutto come previsto dalle Linee guida dell'A.N.AC. n. 1. In relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle previgenti, in caso di incertezze nella comparazione, prevale, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta;
- In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica e professionale devono essere posseduti in misura superiore dal capogruppo, mentre la restante quota deve essere posseduta dai mandanti cumulativamente, fermo restando il divieto di frazionamento del singolo servizio di ogni coppia di servizi di punta, relativa ad una specifica categoria e ID;
- che in riferimento a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata in base agli elementi di valutazione e rispettivi pesi, in premessa specificati; il prezzo deve essere espresso attraverso ribasso unico percentuale sull'importo del servizio posto a base di gara;
- che l'offerta sarà corredata dalla garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 nella misura del 2% dell'importo del servizio a base di gara e, se dovuto, da impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- quale metodologia per la valutazione delle offerte anomale, il procedimento di verifica in contraddittorio con il concorrente, in applicazione del comma 3 dell'art. 97 e con le modalità di cui al comma 5 del medesimo art. 97; le spiegazioni, richieste dalla stazione appaltante, devono essere fornite dai concorrenti in conformità allo schema predisposto dal RUP;
- la Commissione di gara, che effettuerà la fase di ammissibilità, sarà costituita ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, c. 1, del Codice III e dall'art. 10, comma 2, dell'allegato A alla determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019; la Commissione giudicatrice, che effettuerà la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, sarà costituita ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, c. 4, del Codice III e composta da n. 3 esperti interni, da nominarsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in applicazione dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei criteri e delle regole preventivamente definiti con determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 06/03/2019; i membri della Commissione giudicatrice, incluso il Presidente, non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, in base all'art. 77, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016; allo svolgimento delle operazioni della Commissione giudicatrice assisterà addetto del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale con funzioni di verbalizzante;

- il RVR è il Dott. William Cicognani, Responsabile dell'Unità Contrattualistica Lavori Pubblici, coadiuvato quando necessario da personale del Servizio di appartenenza e/o del Servizio proponente;

6) Di dare atto che l'instaurando rapporto contrattuale non implica il trattamento di dati personali per conto del Comune di Forlì da parte dell'operatore economico sopra identificato;

7) Di approvare la conseguente spesa complessiva di € 60.467,19, oltre Cassa di Previdenza e Assistenza al 4% e I.V.A. al 22% per un totale di € 76.720,77, con imputazione agli stanziamenti previsti alla voce 423 "Fondo Rotazione, Indagini e Studi" e di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto e da cui è desumibile la data di esigibilità delle relative obbligazioni, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica: euro 38.000,00 secondo semestre 2020, euro 38.720,77 primo semestre 2021;

8) Di dare atto che la verifica del possesso degli autodichiarati requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale richiesti verrà effettuata con le modalità disciplinate all'art. 17 "*Verifica del possesso dei requisiti*" dell'allegato A alla determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019 e sulla base delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10.7.2019;

9) Di disporre che l'incaricato all'atto del perfezionamento del contratto presenti la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conforme allo schema di garanzia fideiussoria tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 19.1.2018, n. 31;

10) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, in quanto la mancata immediata prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti;

11) Di perfezionare il relativo contratto in forma di lettera di affidamento da inserire nella Raccolta dei contratti d'Area ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 5 "*Forma dei contratti*" dell'allegato A alla determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019, secondo lo schema della proposta e accettazione scambiate tramite posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale;

12) Di procedere all'acquisizione del codice identificativo della gara (CIG), previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 10.1.2007;

13) Di dare atto che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'ing. Valter Casadio;

14) Di individuare quale tecnico referente per la fatturazione elettronica l'arch. Antonio Spada;

15) Di dare atto che nella presente fattispecie non è richiesto il “documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)”, per effetto della valutazione tecnico-progettuale compiuta in riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2007 e dalla determinazione dell'A.V.C.P. n. 3/2008;

16) Di dare atto che il presente appalto, superando l'importo di 40.000 euro, è soggetto all'obbligo delle comunicazioni all'Osservatorio, con le modalità previste dall'art. 213, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e dai Comunicati del Presidente dell'Autorità di Vigilanza in data 4.4.2008 e 29.4.2013;

17) Di pubblicare la presente determinazione a contrarre sul sito istituzionale del Comune di Forlì, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013;

18) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI



Comune di Forlì

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA E AL TERRITORIO

Servizio Edifici Pubblici

Piazza Saffi n. 8 - 47121 FORLÌ - tel. 0543/712236 - fax 0543/712701 - Partita IVA 00606620409

BUONO/PROPOSTA: N.

POSIZIONE RAGIONERIA

RACC. CONTRATTI

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Codice Univoco ufficio: **EIWSCQ**

Cedente/Committente: **Comune di Forlì - SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI**

TIPOLOGIA CONTRATTO

PROCEDURA AFFIDAMENTO

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO EDILIZIO DEL MERCATO COPERTO IN PIAZZA CAVOUR – REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE” (CIG **XXXXXXXXXX – CUP C65D19000220004)**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

Ing. Gianluca Foca, nato a xxxx il xxxx (decreto del Sindaco n. 21 del 26.7.2018, come adeguato con decreto del Sindaco n. 14 del 24.5.2019) in nome e per conto del Comune di Forlì;

Premesso che per i lavori relativi alla “riqualificazione e restauro del complesso edilizio del mercato coperto in Piazza Cavour- realizzazione nuovi uffici dell'Amministrazione comunale ” il cui progetto di fattibilità è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 514 del 18.12.2019, risulta necessario procedere all'affidamento dell'incarico di verifica finalizzata alla validazione della progettazione definitiva ed esecutiva;

Richiamato l'art. 157 e l'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplinano le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo di valore pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro;

Visto l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l'art. 5 “*Forma dei contratti*” dell'allegato A alla determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019 che prevede il perfezionamento del contratto per il conferimento dell'incarico di cui trattasi mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, nello schema della proposta e dell'accettazione di cui all'art. 1326 del Codice Civile, scambiate tramite posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale;

Vista la propria determinazione n. [REDACTED] in data [REDACTED], con cui si è aggiudicato a [REDACTED] l'incarico in oggetto per la somma complessiva di € [REDACTED], C.P.A. e I.V.A. comprese;

AFFIDA

al [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], partita I.V.A. [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], con sede a [REDACTED] in [REDACTED], iscritto al [REDACTED] al n. [REDACTED] (nel prosieguo indicato come incaricato), l'incarico di cui all'oggetto per un importo di € [REDACTED], oltre a C.P.A. al [REDACTED]% ed I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € [REDACTED], alle clausole e condizioni di seguito riportate.

Art. 1 (Caratteristiche dell'incarico)

L'incarico professionale è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, non configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2 (Oggetto dell'incarico)

Oggetto dell'incarico è lo svolgimento del ruolo, con assunzione delle relative responsabilità e l'esecuzione delle relative prestazioni, di tecnico incaricato della verifica finalizzata alla validazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di “riqualificazione e restauro del complesso edilizio del mercato coperto in Piazza Cavour- realizzazione nuovi uffici dell'Amministrazione comunale”.

Responsabile unico del procedimento, committente e responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 è l'ing. Valter Casadio, Responsabile dell'Unità edifici speciali il quale, fornirà le informazioni specifiche.

Art. 3 (Prestazioni richieste)

All'incaricato sono richieste le seguenti prestazioni:

- esperimento di verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo dell'intervento di "riqualificazione e restauro del complesso edilizio del mercato coperto in Piazza Cavour- realizzazione nuovi uffici dell'amministrazione comunale" con i criteri generali di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La verifica della documentazione progettuale, per ciascun livello di progettazione, deve avvenire secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

L'attività dell'Affidatario è finalizzata a garantire la qualità della progettazione, la sua conformità alla normativa vigente e la riduzione dei rischi in fase di esecuzione ed, in particolar modo, i rischi di varianti e contenzioso.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici; in caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate alle sopravvenute norme, in quanto applicabili, senza che per tale motivo l'Affidatario possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

Nel rispetto delle norme vigenti, il servizio deve essere eseguito con le modalità previste nel presente articolo.

La verifica, in particolare, deve accertare, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Delle attività di verifica svolte a partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione o dalla data di trasmissione del progetto dovrà essere data evidenza a mezzo di rendicontazioni analitiche predisposte in modo da adempiere alle seguenti prescrizioni:

- a) documentare l'attività di verifica svolta mediante specifici verbali, attestanti, altresì, l'intervenuto contraddittorio con i progettisti e recanti le eventuali controdeduzioni dei progettisti;
- b) redigere verbali e rapporti per ambiti specialistici (progettazione edile, strutturale, impiantistica, speciale, sicurezza, normativa antincendio, valutazione economica finanziaria);
- c) evidenziare gli errori, le omissioni o le criticità rilevati, in modo chiaro e motivato, indicando quali sono le norme, regole tecniche o prescrizioni violate, le esigenze non adeguatamente soddisfatte o le difformità o incongruenze rispetto al documento preliminare alla progettazione o altri elaborati progettuali e proponendo le specifiche soluzioni o azioni correttive possibili per il loro superamento;
- d) esprimere un parere in riferimento a ciascun ambito specialistico oggetto di verifica;
- e) redigere rapporto conclusivo.

E' fatto obbligo all'incaricato di redigere appositi Rapporti Intermedi al termine di ogni riunione periodica. I rapporti intermedi possono riportare pareri sospensivi e/o condizionati, purchè l'affidatario ne abbia preventivamente affrontato i contenuti con il RUP e abbia indicato, nei rapporti stessi, le attività e le migliorie che i progettisti dovranno effettuare per il superamento di eventuali non conformità rilevate.

Il completamento della verifica riferita a ciascun livello di progettazione, dovrà essere formalizzato a mezzo di "Rapporto conclusivo" che esprima sinteticamente il risultato delle valutazioni analitiche di cui ai rendiconti senza riportare parere sospensivi e/o condizionati.

L'incaricato, a semplice richiesta della Stazione Appaltante con un preavviso di almeno 48 ore, si impegna a partecipare ad eventuali riunioni che fossero indette e per le quali è richiesta la sua presenza in relazione alla prestazione commissionata, senza ulteriori oneri finanziari a carico del Comune in aggiunta ai compensi pattuiti, come più avanti specificato.

Art. 4 (Garanzia definitiva)

L'incaricato presta garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conforme allo schema di garanzia fideiussoria tipo 1.2 allegato al D.M. 19.1.2018 n. 31, per l'importo di Euro xxxxxxxxxxxxxx pari al xxx% dell'importo del presente contratto.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

Art. 5 (Subappalto e collaboratori)

L'incaricato può avvalersi del subappalto esclusivamente per le prestazioni di cui all'art. 31, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 indicate all'atto dell'offerta. La percentuale massima subappaltabile dell'importo complessivo del contratto è pari al 40%.

Il subappalto trova disciplina nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'incaricato può coinvolgere nello svolgimento della prestazione propri dipendenti o collaboratori per le specifiche qualifiche e competenze.

L'incaricato è tenuto a comunicare preventivamente il nominativo di tali soggetti.

L'incaricato rimane comunque l'unico soggetto firmatario, responsabile nei confronti del Comune.

Art. 6 (Termini e penalità)

L'incaricato svolge le attività e le verifiche oggetto di contratto sulla documentazione consegnata, che dovranno essere completate, relativamente al progetto definitivo, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi a far data dall'avvio dell'incarico, e, relativamente al progetto esecutivo, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi a far data dalla consegna dei relativi elaborati progettuali, consegnando ai progettisti e per conoscenza al RUP, un rapporto di verifica, nel quale vengono evidenziati gli eventuali errori, omissioni, criticità o difformità.

I progettisti entro 5 giorni naturali e consecutivi riceveranno le osservazioni formulate dall'affidatario superando i rilievi mossi dal verificatore, oppure confermeranno le proprie scelte giustificandole con specifiche controdeduzioni, e trasmetteranno la relativa documentazione progettuale all'incaricato e per conoscenza al RUP.

L'incaricato, entro il termine di 2 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna della succitata documentazione progettuale, dovrà consegnare al RUP il rapporto di verifica intermedio e finale comprensivo degli elaborati progettuali verificati, comprensivo delle repliche alle eventuali controdeduzioni dei progettisti.

Gli eventuali ritardi dovuti alle risposte dei progettisti non danno comunque titolo a compensi aggiuntivi a quello fisso e invariabile di cui all'art. 7.

L'incarico si intende concluso con l'approvazione da parte del Comune di Forlì del Progetto esecutivo.

Per ogni giorno di ritardo rispetto anche ad uno solo dei termini previsti per l'esecuzione del servizio sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale.

La violazione degli obblighi previsti dal presente contratto comporterà l'applicazione di una penale giornaliera per ogni verificata mancanza pari al 1 per mille dell'importo del corrispettivo sino al suo accertato superamento.

L'importo delle penali non potrà comunque superare complessivamente il 10% del corrispettivo professionale totale, in tal caso si promuoverà la risoluzione del contratto in danno all'incaricato.

L'incaricato verrà riconosciuto responsabile per gli eventuali danni che il Comune dovesse subire, a causa di ritardi o omissioni allo stesso incaricato imputabili.

In caso di omissione o ritardo imputabile all'incaricato, il responsabile del procedimento si riserva la facoltà di intimare lo svolgimento delle prestazioni e di proporre al Comune, in caso di decorso infruttuoso, la revoca dell'incarico.

Il Comune ha la facoltà di sospendere o revocare l'incarico in qualsiasi momento.

In caso di sospensione o revoca dell'incarico l'incaricato ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'onorario per le prestazioni effettuate fino alla data della sospensione o revoca, se svolte in conformità al presente contratto e tecnicamente corrette.

Art. 7 (Compenso)

All'incaricato spetta un onorario determinato secondo quanto segue.

Il corrispettivo posto a base della procedura di affidamento, spese comprese, è stato definito ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016 secondo i criteri riportati nel prospetto in calce al presente contratto, stimando i lavori per i quali sono richieste le prestazioni, secondo quanto derivante dal progetto delle opere da eseguirsi, in € 1.335.000,00.

In particolare le opere a cui appartiene l'intervento oggetto dell'incarico, ai sensi della tabella Z-1 del Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016, sono le seguenti, con corrispondenti classi e categorie di cui alla precedente disposizione tariffaria di cui alla Legge n. 143/1949:

Importo opere	ID. Opere D.M. 17.6.2016	Corrispondenza Legge n. 143/1949
€ 600.000,00	EDILIZIA	E.22
€ 900.000,00	STRUTTURE	S.04
€ 450.000,00	IMP. ELETTRICI	IA.02
€ 450.000,00	IM. MECCANICI	IA.04

Al suddetto compenso, spese comprese, si applica il ribasso offerto dall'incaricato in sede di negoziazione del **xxxxx**%.

Le competenze saranno assoggettate al Contributo Previdenziale e Assistenziale nella misura del **xxx**% e all'I.V.A. nella misura del **22**%, entrambe poste a carico del Comune.

Considerando che non sono necessari dispositivi di sicurezza connessi a rischi interferenziali ulteriori rispetto a quelli propri dell'attività, di natura intellettuale, dell'incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, concordemente le parti riconoscono non sussistere oneri e costi per la sicurezza.

L'importo lordo del presente contratto ammonta pertanto a complessivi € secondo quanto segue:

Onorario, spese comprese, come da prospetto in calce	€ 60.476,19 -
Ribasso di negoziazione del xxxxx %	€ xxxxxxx =

	€ xxxxxxx +

Cassa Previdenza e Assistenza xxx%	€ xxxxxxx =

	€ xxxxxxx +
I.V.A. 22%	€ xxxxxxx =

	€ xxxxxxx

Art. 8 (Liquidazione del compenso)

L'onorario verrà liquidato secondo la seguente articolazione:

- la quota parte relativa alla verifica della progettazione definitiva, dopo l'approvazione del progetto definitivo;
- la quota parte relativa alla verifica della progettazione esecutiva, dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

Eccettuato il caso in cui l'incaricato sia un libero professionista privo di dipendenti e sempre che non sia stato fatto ricorso al subappalto, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale a saldo.

Le liquidazioni saranno disposte previo ottenimento del documento unico di regolarità contributiva. Nelle ipotesi di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a personale dipendente dell'incaricato o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sempre ferma restando la trattenuta dello 0,50 per cento. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dal Comune di Forlì, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Il pagamento sarà effettuato mediante liquidazione di apposita fattura, obbligatoriamente emessa in formato elettronico, vistata dal Dirigente del Servizio Edifici Pubblici.

Il Codice Univoco dell'Ufficio di destinazione della fattura (Servizio Edifici Pubblici.) è: **EIWSCQ**; tra i dati anagrafici del cedente/committente deve essere indicato anche il referente della fatturazione arch. Antonio Spada.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., il Comune è tenuto ad effettuare il pagamento, previa presentazione di fattura, entro 30 giorni dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali.

Tali attività di accertamento verranno espletate nel termine di 30 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni previste dal presente contratto per i pagamenti.

Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura.

Al fine di consentire il rispetto del termine di pagamento di giorni 30, la fattura deve riportare l'indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo ed, in base all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, gli estremi del presente contratto. Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.

I pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 (o al diverso importo che dovesse essere stabilito ai sensi di legge) saranno disposti solo dopo aver ottemperato all'obbligo per il Comune di verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 come successivamente modificato in merito all'insussistenza di cause ostative derivanti dalla presenza di cartelle di pagamento notificate e non versate, salvo che non sia operante l'esonero da tale obbligo di verifica in base alla normativa connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In caso di inadempimento dell'incaricato all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000,00, il Comune sospende il pagamento, nei limiti del debito comunicato da Agenzia delle Entrate-Riscossione, per i 60 giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora Agenzia delle Entrate-Riscossione notifichi l'ordine di versamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, il Comune effettua il pagamento all'agente in ottemperanza al predetto ordine. I termini per l'emissione dei titoli di spesa e per l'effettuazione dei pagamenti sono sospesi nel periodo compreso fra la data della richiesta di cui all'art. 2 del D.M. 18.1.2008, n. 40 e la data della comunicazione di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in merito ad eventuali inadempienze a carico dell'incaricato. Per tali periodi o per i periodi di sospensione per inadempimenti comunicati da Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'incaricato non ha diritto ad interessi per ritardato pagamento, né ad alcun altro indennizzo.

Art. 9 (Obblighi di cui alla Legge n. 136/2010)

L'incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modificazioni, tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane s.p.a. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto saranno registrati sul conto corrente o sui conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti, per ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportati nel frontespizio, salve le eccezioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

In caso di subaffidamento, l'incaricato si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subaffidatari, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'incaricato si impegna, altresì, anteriormente all'avvio dell'esecuzione dei subcontratti, a trasmetterne copia al Comune, per la verifica di cui all'art. 3, comma 9, della legge sopra citata.

L'incaricato e gli eventuali subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge sopra citata, devono comunicare al Comune (nella persona del responsabile del procedimento) gli estremi identificativi del conto corrente o dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione (oppure, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente affidamento), nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti devono comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010.

Art. 10 (Casi di forza maggiore)

I termini di svolgimento dell'incarico di cui all'art. 6 possono essere prorogati dal Comune in caso di forza maggiore od altri motivi ritenuti espressamente validi dal medesimo Comune.

Art. 11 (Requisiti, incompatibilità, Codice di comportamento)

L'incaricato, nel sottoscrivere il presente contratto, attesta di possedere e si impegna a mantenere per tutta la durata di svolgimento i requisiti per l'assunzione delle prestazioni di cui al Decreto Ministeriale n. 263/2016, nonché la polizza assicurativa contro i rischi professionali richiesta in sede di gara.

L'incaricato dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

L'incaricato dichiara di conoscere gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Forlì e, per quanto compatibili, si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti obblighi; la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo Decreto e dell'art. 2, comma 1, del Codice di comportamento del Comune di Forlì.

Art. 12 (Controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione del presente contratto e che non fosse possibile definire in via amministrativa, saranno deferite alla giurisdizione competente. Foro competente è quello di Forlì. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Per quanto qui non contemplato, valgono le disposizioni regolamentari del Comune di Forlì, quelle del Codice Civile, e tutte le altre norme in materia attualmente vigenti, in quanto applicabili.

Art. 13 (Spese di contratto e registrazione)

Tutte le spese del presente contratto, sua eventuale registrazione e consequenziali, sono a carico dell'incaricato e ad ogni effetto le parti dichiarano che il presente atto rientra nel campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto e pertanto ne chiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa.

Il presente atto sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, ricadendo nelle ipotesi indicate nell'art. 2 della vigente Tariffa (parte I), approvata con D.M. 20.8.1992, secondo quanto chiarito con Circolare del Ministero delle Finanze 1.7.1998, n. 171/E/V.

Ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile, la presente proposta deve essere restituita a questo Servizio, firmata dall'incaricato in segno di conferma ed accettazione piena ed incondizionata di ogni sua parte, clausola e prescrizione.

LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI DATA DI AVVIO DELL' ESECUZIONE SI NO

Elaborati, che, pur non formalmente allegati al presente atto, qui si intendono integralmente richiamati ed accettati dall'incaricato, costituendo, ai sensi dell'art. 1346 del Codice Civile, parte integrante del presente affidamento:

Prospetto calcolo onorario.

Firmato digitalmente dal Dirigente del Servizio
Edifici pubblici

Letto, approvato e sottoscritto in segno di accettazione e conferma di quanto sopra riportato e richiamato.

Firmato digitalmente dall'incaricato

La data di perfezionamento del contratto coincide con la data di ricevimento da parte del Comune di Forlì dell'accettazione della proposta a mezzo posta elettronica certificata.

Il Dirigente del Servizio

Gianluca Foca

documento sottoscritto digitalmente